

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
(Legge 7 agosto 1990, n.241 – D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184)

Il Sottoscritto

cognome* _____ nome* _____
cod.fisc.* _____ nato a* _____ prov.* _____
sesso (M o F)* _____ il* _____ residente/domiciliato a* _____ prov.* _____
indirizzo* _____ c.a.p.* _____ telefono n. _____
telefax n. _____ cellulare n. _____ e-mail _____
documento di riconoscimento* _____ rilasciato da _____
_____ in data _____

di cui si allega copia (in caso di invio a mezzo posta, fax o per via telematica),

legale rappresentante (_____)

☐ di (persona fisica): _____
cod.fisc. _____ nato a _____ prov. _____
sesso (M o F) _____ il _____ residente/domiciliato a _____ prov. _____
indirizzo _____ c.a.p. _____

A tal fine si allega delega unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento del delegante.

☐ di (persona giuridica, soc. di fatto, ecc.): _____
cod.fisc. o p.IVA _____ con sede in _____
indirizzo _____ telefono/telefax _____

A tal fine si allega copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza.

IN QUANTO:

(indicare l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è richiesto l'accesso)

* Dati obbligatori.

Eventuale

CHIEDE

AI SENSI DELL'ART. 22 SS. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 **DI ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO ALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (se individuati, indicare i documenti):**

ULTERIORI RICHIESTE:

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

AVVERTENZE

- Ai sensi dell'art. 24, primo comma, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano e nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- sono, altresì, escluse dall'accesso le categorie di documenti indicate nel citato art. 24 e nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603;
- ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della presente richiesta, la stessa si intende respinta;
- ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge nr. 241/1990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della stessa legge, il richiedente può chiedere, nello stesso termine di cui al successivo comma 5 (trenta giorni) e nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato alla Commissione per l'accesso di cui al successivo art. 27 che sia riesaminata la suddetta determinazione.
- ai sensi degli artt. 25, commi 5, della legge n. 241/1990 e 116 dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4, è facoltà del richiedente proporre ricorso al TAR competente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero decorrenti dal giorno in cui è maturato il silenzio-rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90;
- ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto. Inoltre, l'istanza di accesso agli atti amministrativi deve essere corredata da un valido documento identificativo in caso di presentazione diversa dalla consegna a mano e/o sottoscrizione della stessa in presenza del militare preposto alla ricezione (invio a mezzo posta, fax o per via telematica);
- ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, prot. UCA 27720/928/46, il rilascio di copie "informi" di documenti amministrativi è subordinato al pagamento di un corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotocopiatore, ecc.) dell'importo fisso di euro 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, di euro 0,52 da 3 a 4 copie e così via, esigibile attraverso l'applicazione di marche da bollo ordinarie - da annullare con il datario a cura dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle operazioni di accesso;
- ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1994, prot. 27720/1749/CA16.02.94, il rilascio di copie "conformi all'originale" di documenti amministrativi è subordinato al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 14,62 per ogni foglio considerato composto da quattro facciate, esigibile attraverso l'applicazione di marche da bollo ordinarie - da annullare con il datario a cura dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle operazioni di accesso;